

COMUNE DI BEINETTE
Provincia di Cuneo

Oggetto: provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008

La sottoscritta Revelli arch. Gemma in qualità di Autorità Competente in materia ambientale nominata dal Comune di Beinette con D.G.C. nr. 27 del 07/02/2018,

premessi:

- che il comune di Beinette ha avviato una variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i. avente come modifiche i seguenti oggetti: modifica – precisazione di carattere normativo interessante le destinazioni d'uso assentite su un edificio in zona produttiva P2.1;
- che, per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 è stato redatto “il Rapporto Preliminare” conformemente all'allegato I del D.Lgs. 4/08, comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;
- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:
 - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
 - Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo- Attività istituzionale di produzione;
 - ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;
- che il Rapporto Preliminare, con la documentazione urbanistica, è stata fatta pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;
- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:
 - Provincia di Cuneo determina prot. 412 del 16/03/2018;
 - A.R.P.A. Piemonte nota prot. 9203 del 01/02/2018;
 - A.S.L. CN 1 nota prot. 23495 del 26/02/2018;
- che il Comune di Beinette ha con determina n. 53 del 16/02/2018 individuato l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale 14;

considerato:

- che con le precedenti varianti parziali si sono determinate variazioni delle singole aree urbanistiche rientranti nei limiti fissati per i procedimenti di varianti parziali;

- che con la presente si prevedono solo modifiche di carattere normativo senza determinare mutamento della capacità edificatoria delle zone a destinazione produttiva; pertanto non si viene a generare alcun aumento del consumo di suolo;
- che la variante consiste nel adattare le previsioni vigenti al fine di facilitarne l’attuazione secondo le necessità emerse recentemente senza di fatto creare nuove previsioni insediative;
- che in particolare, per il settore produttivo si determina una ridefinizione delle destinazioni d’uso di costruzioni oggi in essere e previste nello strumento urbanistico vigente, senza ridefinire la perimetrazione degli ambiti esistenti ed in buona parte edificati;
- che si vengono a determinare ricadute positive sotto il profilo sociale, economico ed occupazionale;

ritiene

che la Variante Parziale 14 redatta ai sensi dell’art.17,c.5 e seguenti della L.U.R., al P.R.G.C. del Comune di Beinette non debba essere sottoposta alla valutazione ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, in quanto:

- la Variante riguarda ambiti limitati e già interessati da previsioni urbanistiche previgenti e dunque già infrastrutturali o di facile allaccio alle urbanizzazioni;
- la Variante non interferisce con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC, ZPS) senza pertanto determinare particolari ricadute negative e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- che le previsioni, come detto precedentemente, non determinano un consumo del territorio operando su ambiti già previsti dal P.R.G.C. o posti in stretta aderenza a questi;
- che tale requisito è conferma che tutti i siti risultano essere dotati pertanto di tutte le urbanizzazioni necessarie;
- i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell’esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch’essi ritengono che non paiono sussistere criticità ambientali di rilievo, tant’è che i pareri espressi dalla Provincia di Cuneo, Arpa e A.S.L. non contengano osservazioni e raccomandazioni aventi carattere ambientale;
- le previsioni non determinano la necessità di integrazione delle Norme di Attuazione con disposti di carattere ambientale paesaggistico così come evidenziato dai pareri rilasciati dagli enti che si richiamano in toto e vengono allegati al presente.

Revelli arch. Gemma

(firmato digitalmente)